



Ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Atto del Governo 116

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	116	
Titolo:	Schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2019 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori	
Norma di delega:	Articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388	
Numero di articoli:	7	
	Senato	Camera
Date:		
trasmissione	02/09/2019	02/09/2019
annuncio	02/09/2019	18/09/2019
assegnazione	18/09/2019	18/09/2019
termine per l'espressione del parere	08/10/2019	08/10/2019
Commissione competente	10 ^a Commissione Industria, commercio, turismo	X Attività produttive

Presupposti normativi

Lo schema di decreto ministeriale, trasmesso dal Governo alle Camere, ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, trova il suo presupposto normativo nell'**art. 148** della [legge n. 388 del 23 dicembre 2000](#) (legge finanziaria 2001).

L'articolo citato dispone, al **comma 1**, che le entrate derivanti dalle **sanzioni amministrative pecuniarie** irrogate dall'**Autorità garante della concorrenza e del mercato** siano destinate ad **iniziative a vantaggio dei consumatori**, facendo salvo quanto disposto dal successivo comma 2. Il **comma 2**, primo periodo, specifica che le predette entrate **possono essere riassegnate** anche **nell'esercizio successivo** - per la parte eccedente l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 - con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ad un apposito **Fondo** istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate alle iniziative a vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta con **decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti**.

In attuazione di quanto previsto dal comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 124331 del 2002 nello stato di previsione della spesa del citato Ministero è stato istituito il **capitolo n. 1650 "Fondo derivante da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori"**.

Si ricorda che il capitolo di entrata sul quale affluiscono le somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità è il cap.3592.

Per quanto concerne le **sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità Antitrust**, si ricorda, in via generale, che con la **legge n. 287 del 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato)** è stata introdotta nell'ordinamento italiano una disciplina organica della **concorrenza**, nel solco dei principi stabiliti in sede europea dagli artt. 101 e 102 del TFUE. La legge individua le fattispecie anticoncorrenziali vietate, ossia **intese restrittive della libertà di concorrenza, abusi di posizione dominante e concentrazioni** aventi determinate caratteristiche, e provvede all'istituzione di un organo di tutela e di promozione dei meccanismi concorrenziali, l'**Autorità garante della concorrenza e del mercato**, i cui compiti istituzionali e la cui natura sono stabiliti dall'art. 10 della legge stessa e alla quale sono attribuiti **poteri sanzionatori** in ordine ad ognuna delle tre fattispecie

anticorrenziali individuate.

Riguardo alle **operazioni di concentrazione**, l'[art. 19 della legge 287/90](#) (comma 1) prevede **sanzioni pecuniarie** (verifica) la cui misura varia **in relazione al fatturato** delle imprese interessate e oscilla **tra l'1% e il 10%**, nelle ipotesi:

- di **operazioni effettuate in violazione del divieto** imposto dall'Autorità *Antitrust*, ai sensi dell'art. 18, co. 1. La sanzione è comminata in conseguenza dell'esito dell'istruttoria avviata dall'Autorità, in base a quanto previsto dall'art. 16. Le modalità di svolgimento dell'istruttoria sono disciplinate dall'articolo 14 della stessa legge 287, che al comma 5 prevede che l'Autorità possa comminare **sanzioni amministrative pecuniarie** fino a 25.823 euro a coloro i quali, su richiesta della stessa Autorità, si rifiutino, o omettano senza giustificato motivo di fornire informazioni; ovvero possa comminare sanzioni pecuniarie fino a 51.645 euro a coloro i quali forniscono informazioni o documenti non veritieri;
- di **inottemperanza alla prescrizione** dell'Autorità di **ripristinare le condizioni di concorrenza**, previste dall'art. 18, comma 3, laddove le operazioni di concentrazione siano state già realizzate.

Lo stesso art. 19, al comma 2, prevede **sanzioni amministrative pecuniarie, fino all'1% del fatturato** maturato nell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione, **in aggiunta** a quelle applicabili ai sensi del comma 1, per le imprese che si sottraggano all'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.

Con riferimento alle **intese restrittive della libertà di concorrenza** e all'**abuso di posizione dominante**, l'**art. 15** dispone che, qualora ravvisi un'infrazione del relativo divieto, l'Autorità fissa alle imprese e agli enti interessati un termine per l'eliminazione delle infrazioni. Nel caso in cui queste siano gravi, tenuto conto anche della durata delle stesse, oltre alla diffida può essere comminata una **sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10% del fatturato** realizzato nell'ultimo esercizio anteriore alla notificazione della diffida. E' inoltre prevista, in caso di **inottemperanza della diffida**, una sanzione **fino al 10% del fatturato**, ovvero, nel caso in cui sia stata applicata già la sanzione di cui al comma 1 del medesimo articolo, di importo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 10% del fatturato; nei casi di reiterato inadempimento, l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa fino a 30 giorni.

Si consideri poi che:

- ai sensi dell'art. 14-*bis*, quando esiste il rischio di un danno grave e irreparabile per la concorrenza, l'Autorità può adottare **misure cautelari** per porre un rimedio immediato al comportamento restrittivo. **Nel caso di inottemperanza** a tali misure, l'Autorità può comminare una **sanzione fino al 3% del fatturato**;
- ai sensi dell'art. 14-*ter*, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticorrenziali oggetto dell'istruttoria. Una volta che ne abbia valutato l'idoneità, l'Autorità può rendere tali impegni obbligatori e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione. **In caso di mancato rispetto degli impegni** l'Autorità può comminare una **sanzione fino al 10% del fatturato**.

Inoltre, ai sensi dell'art. 8, commi 2-*bis*, nel caso in cui le imprese che gestiscono servizi di interesse economico generale o che operano in regime di monopolio sul mercato non ottemperino all'obbligo di comunicazione della costituzione di società separate al fine di operare in mercati diversi, l'Autorità applica una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 51.645 euro.

Sempre in riferimento ai **poteri sanzionatori** dell'Antitrust, si segnalano quelli attribuiti all'Autorità **in materia di conflitto di interessi** ai sensi dell'[art. 6, co. 8, della L. 215/2004](#) (*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*).

Contenuto

L'Atto del Governo n. 116 reca lo schema di decreto ministeriale di **ripartizione**, per l'anno **2019, del Fondo** derivante dalle **sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato**, da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori.

Lo schema di decreto ministeriale, sottoposto a parere parlamentare, è costituito da **7 articoli** e un **Allegato** (Allegato A) e dispone dunque il riparto, per l'anno 2019, delle risorse iscritte sul "*Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato*", capitolo 1650 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, nel limite complessivo di **25 milioni di euro** (articolo 1 e 7) per le iniziative di cui al citato Allegato A.

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha previsto, per il triennio 2019-2021, relativamente a ciascuna annualità, lo stanziamento di **25 milioni di euro** sul predetto capitolo 1650.

A tale proposito, si ricorda che l'art. 23-comma 1-*bis* della legge di contabilità nazionale (L. n. 196/2009), come inserito dal D.lgs. n. 90/2016, ha introdotto una norma specifica diretta a garantire tempestività nell'erogazione delle risorse provenienti da entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività. La disposizione citata consente pertanto che, con il provvedimento di legge di bilancio di previsione, possano essere iscritte negli stati di previsione della spesa di ciascuna amministrazione e in quello dell'entrata importi corrispondenti a quote di proventi che si prevede di incassare nel medesimo esercizio. L'ammontare degli stanziamenti da iscrivere in bilancio è commisurato all'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente a quello di iscrizione. Per adeguare poi gli stanziamenti iscritti in bilancio alle effettive somme rimosse nell'esercizio di riferimento, possono essere previste le necessarie variazioni con il provvedimento di assestamento.

Dunque, con la legge di bilancio 2019, sul cap. 1650/MISE è stato previsto uno stanziamento di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2019-2021. Il provvedimento di assestamento non ha apportato modifiche alle previsioni in conto competenza, mentre ha determinato un adeguamento dei residui del capitolo di spesa, che ammontano a 23,1 milioni di euro.

Da informazioni ricevute a seguito di un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello

Stato sul citato capitolo n. 1650, lo stanziamento di 25 milioni di euro per il 2019 risulta interamente disponibile.

Per ciò che concerne le entrate derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità Antitrust, queste, come accennato nei presupposti normativi, risultano iscritte sul capitolo di entrata del bilancio statale 3592. Secondo informazioni ricevute per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato, alla data del 20 settembre 2019, sono affluiti al capitolo di entrata complessivi 175 milioni di euro. Decurtati da tale importo i 25 milioni già destinati al capitolo di spesa 1650, i rimanenti 150 milioni di euro risultano parzialmente utilizzati, per circa 18,2 milioni di euro, a copertura di una serie di misure legislative (art. 1, comma 694 della L. n. 205/2017 (L. di bilancio 2018) e artt. 11 e 12 del D.L. n. 101/2019).

Negli articoli da 2 a 6 dello schema di D.M. in esame sono indicate le iniziative a vantaggio dei consumatori alle quali le somme oggetto di riparto sono destinate, con indicazione delle annualità in cui la relativa spesa verrà sostenuta.

Al riguardo si ricorda che, ai sensi della legge di contabilità pubblica (L. n. 196/2009), a partire dall'anno 2019, le amministrazioni, al momento dell'assunzione degli impegni di spesa, devono tener conto degli esercizi in cui le obbligazioni divengono esigibili: l'impegno di spesa deve conseguentemente essere imputato contabilmente sugli stanziamenti di competenza e cassa dell'anno o degli anni in cui l'obbligazione viene a scadenza. Pertanto il decreto di impegno (cfr. circolari RGS n. 34 del 2018 e n. 2 del 2019) potrà essere costituito da uno o più impegni pluriennali ad esigibilità (IPE), per ogni capitolo/pg e creditore, ciascuno dei quali sarà composto da tante clausole di apertura quanti sono gli anni in cui sono previste le scadenze di pagamento dell'obbligazione. Di conseguenza, al momento della registrazione, il nuovo impegno riporterà di fatto, tre diversi esercizi:

- esercizio di assunzione dell'impegno, che è l'esercizio di gestione nel quale l'impegno viene registrato;
- esercizi di imputazione della spesa: corrispondono agli esercizi di esigibilità dell'impegno, pertanto, possono essere anche successivi a quello in gestione;
- esercizio di provenienza dei fondi che è l'esercizio di stanziamento delle risorse finanziarie. Sarà diverso dall'esercizio di assunzione/imputazione dell'impegno solo quando si impegnano i residui di stanziamento.

In ciascun IPE, ogni clausola aperta per ciascuna annualità dovrà essere caratterizzata dal corrispondente esercizio di **imputazione della spesa**, fermo restando che tutte le clausole relative alle diverse annualità avranno lo stesso esercizio di assunzione dell'impegno.

Le iniziative a vantaggio dei consumatori, elencate nell'**allegato A** e attuate con le modalità stabilite negli articoli 2 e seguenti dello schema di decreto, sono così riassumibili:

Iniziative a vantaggio dei consumatori - [art. 148 legge n. 388 del 2000](#)

in euro

Iniziative di vigilanza del mercato e tutela dei consumatori, sicurezza dei prodotti e qualità dei servizi (art. 2)	9.000.000
Iniziative a favore dei consumatori ed utenti in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe RC-auto, di antifrode assicurativa, di educazione assicurativa e finanziaria (art. 3)	4.000.000
Iniziative di studio e monitoraggio delle attività a tutela dei consumatori e per la promozione della concorrenza e della trasparenza dei prezzi, con particolare riferimento al settore agroalimentare e dei carburanti nonché assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi (art. 4)	2.000.000
Iniziative dirette a favorire la conoscenza e l'attuazione dei diritti, delle tutele e delle opportunità per i cittadini consumatori ed utenti riconosciuti dalla legislazione europea, nazionale e regionale (art. 5)	5.000.000
Iniziative dirette a garantire l'assistenza ai cittadini, consumatori ed utenti nell'esercizio dei loro diritti e nella conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 da realizzare anche attraverso le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art. 6)	5.000.000
Totale	25.000.000

Più in particolare, l'**articolo 1** rinvia all'Allegato A per il riepilogo delle iniziative a vantaggio dei consumatori – il cui contenuto e le cui modalità attuative sono precisate negli articoli successivi – da realizzare, nel limite dell'importo complessivo pari a **25 milioni per l'anno 2019**, mediante le risorse finanziarie disponibili nel "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori". Tali risorse risultano stabilizzate in bilancio, sul capitolo 1650, nel triennio 2019-2021, per un importo complessivo pari, appunto, a 25 milioni di euro.

L'**articolo 2**, al **comma 1**, assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di **9 milioni di euro** per la realizzazione di iniziative e studi in materia di **controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori**, con particolare riferimento alla

vigilanza del mercato, alla sicurezza dei prodotti e qualità dei servizi, ivi inclusi gli strumenti di misura, anche in adempimento degli obblighi europei in materia.

La somma risulta così ripartita: 2 milioni di euro per il 2019, 3 milioni di euro per il 2020 e 4 milioni di euro per il 2021.

Per la realizzazione dei predetti interventi, ai sensi del **comma 2**, la citata Direzione generale potrà stipulare convenzioni con l'Unione Italiana delle Camere di commercio (UNIONCAMERE), con l'Agenzia dei monopoli e delle dogane, l'Istituto Superiore di sanità, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), la Guardia di Finanza, ed altri enti ed organismi pubblici, con le quali disciplinare i reciproci rapporti, definire il piano delle attività, le attività di controllo e monitoraggio, le modalità di rendicontazione delle spese e di liquidazione delle risorse assegnate, nonché la valutazione dei risultati.

La Relazione illustrativa specifica, sia pure a titolo indicativo e non esaustivo, che si prevede di realizzare le seguenti misure:

- un **piano ordinario di vigilanza del mercato e sui prodotti**, ivi inclusi strumenti di misura, materiali da costruzione, apparecchi di cui al D. Lgs. 21 febbraio 2019, n. 23 - il quale reca disposizioni per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016](#), sugli **apparecchi che bruciano carburanti gassosi**, mediante l'attivazione di controlli sul territorio nazionale in collaborazione con il sistema camerale e l'Unione Italiana delle Camere di commercio (UNIONCAMERE), destinando alle attività un importo massimo di 5 milioni di euro, con imputazione della spesa agli anni 2020 e 2021;

- un **piano di controlli e verifiche sul commercio transfrontaliero**, in collaborazione con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinando alle attività un importo massimo di 2 milioni di euro, con imputazione della spesa agli anni 2019, 2020 e 2021;

- un **piano di controlli e verifiche su specifici prodotti**, in collaborazione con la Guardia di Finanza, destinando alle attività un importo massimo di 500 mila euro, con imputazione della spesa agli anni 2019, 2020 e 2021;

- un **programma di attività di controlli e studi sugli strumenti di misura** in collaborazione con i primari enti preposti, in ambiti di particolare rilevanza per i consumatori con risvolti per la salute e la sicurezza, destinando alle attività un importo massimo di **1,5 milioni di euro**, con imputazione della spesa agli anni 2019, 2020 e 2021.

L'**articolo 3** assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di **4 milioni di euro** per la **realizzazione** ed il **proseguimento di iniziative a favore dei consumatori** e degli **utenti** in materia di **trasparenza** e comparabilità delle tariffe RC-auto, di **antifrode assicurativa**, avuto anche riguardo alle novità introdotte dalla L. n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), nonché di educazione assicurativa, finanziaria e previdenziale, quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato, anche in considerazione delle novità introdotte dall'art. 24-*bis* del D.L. 23 dicembre 2016, n. 237.

La somma indicata sarà così sostenuta: 500 mila euro nel 2019; 1,5 milioni di euro nel 2020 e 2 milioni di euro nel 2021.

A tale riguardo, si ricorda che la legge annuale per il mercato e la concorrenza, [L. n. 124/2017](#), ha introdotto numerose misure relative al contrasto alle frodi assicurative. Si ricorda inoltre che il [D.L. n. 237/2016](#), recante Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio, all'art. 24-*bis* ha introdotto misure volte a sviluppare l'educazione finanziaria, previdenziale ed assicurativa, prevedendo l'adozione, da parte del MEF, d'intesa con il MIUR, di un **programma per una Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale**.

L'attuazione della *Strategia* è assegnata al "Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria" nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico. Il Comitato è composto da undici membri, ed è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. Si ricorda che, in attuazione di tale disposizione, il Comitato è stato istituito con [decreto interministeriale](#) del 3 agosto 2017, con il compito, appunto, di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

Per la realizzazione dei predetti interventi, ai sensi del **comma 2**, la citata Direzione generale potrà **stipulare** una o più **convenzioni** con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS), con la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici CONSAP S.p.A., con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), ovvero altre autorità, enti ed organismi pubblici, con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati.

L'**articolo 4**, al **comma 1**, **assegna** alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di **2 milioni di euro** per **favorire, potenziare e rendere effettiva la tutela del consumatore**, assicurando la piena attuazione delle previsioni normative europee e nazionali in materia, anche mediante attività di studio e monitoraggio delle attività a tutela dei consumatori, e per la promozione della concorrenza e la trasparenza e la conoscibilità dei prezzi, con particolare riferimento al settore agroalimentare e dei carburanti, nonché per assicurare il supporto al Garante per la sorveglianza

dei prezzi di cui alla L. n. 244/2007.

Si ricorda in proposito che l'art. 1, comma 198, della L. n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) ha istituito presso il MISE il **Garante per la sorveglianza dei prezzi**, con la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il Comitato verifica altresì le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

La somma indicata sarà così sostenuta: 500 mila euro nel 2019, 500 mila euro nel 2020 e 1 milione di euro nel 2021.

Per la realizzazione dei predetti interventi, ai sensi del **comma 2**, la citata Direzione generale potrà adottare decreti attuativi e di stipulare una o più convenzioni con l'Unione Italiana delle Camere di commercio (UNIONCAMERE), con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA), con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali ed il turismo, con le Regioni ovvero altre autorità, enti ed organismi pubblici, con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati.

La relazione illustrativa specifica, al riguardo, che si prevede la realizzazione di iniziative riferite a: studi e indagini in materia di iniziative a tutela dei consumatori; analisi dei mercati, elaborazioni dati e azioni di comunicazione per la trasparenza e comparabilità dei prezzi con particolare focus sulla filiera agroalimentare e sui prezzi dei carburanti, ivi inclusa la realizzazione e l'evoluzione di appropriati strumenti digitali di raccolta e diffusione dei prezzi e delle tariffe, ivi inclusi l'Osservatorio prezzi e tariffe e l'Osservatorio prezzi carburanti, di cui all'art. 51 della L. n. 99/2009; attività di supporto all'operatività del Garante per la sorveglianza dei prezzi.

L'articolo 5 assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di **5 milioni di euro per promuovere i diritti dei consumatori** anche in ambito europeo, comprese le attività in tema di **Alternative Dispute Resolution** (Risoluzione alternativa delle controversie - ADR) e *European Consumer Centres network* (ECC-Net- Network dei centri europei per i consumatori), assicurare la più ampia diffusione e sensibilizzazione alle tematiche consumeristiche, compresi gli strumenti alternativi di composizione delle controversie in materia di consumo, anche mediante la realizzazione di appositi programmi di comunicazione, di formazione, di informazione, nonché per il supporto ad iniziative del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU).

La somma indicata sarà così sostenuta: 1 milione di euro nel 2019, 2 milioni di euro nel 2020 e 2 milioni di euro nel 2021.

Per la realizzazione dei predetti interventi, ai sensi del **comma 2**, la citata Direzione generale, anche sulla base delle indicazioni del CNCU relativamente alle attività di supporto ed assistenza tecnica per le iniziative di competenza del medesimo Consiglio, potrà adottare decreti attuativi e stipulare una o più convenzioni con l'Unione Italiana delle Camere di commercio (UNIONCAMERE), con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA), con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con il Ministero della Giustizia, con il MIUR, con le Regioni o con associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) (v. 61), ovvero altre autorità, enti ed organismi pubblici, con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati.

Si ricorda al riguardo che l'art. 137 del D.Lgs. n. 206/2005 disciplina i requisiti e le procedure richiesti per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, istituito presso il MISE.

La relazione illustrativa specifica, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, che le attività che si intendono realizzare riguardano: diffusione e potenziamento degli strumenti di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, in particolare delle procedure di negoziazioni paritetiche ed alla realizzazione di campagne intensive di comunicazione per aumentare la conoscibilità dello strumento messo a disposizione dei consumatori; esercizio dei poteri del MISE di cui all'articolo 144-bis del d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) quale autorità competente, ai sensi del regolamento (CE) n. 2006/2004; attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori e del regolamento (UE) n. 524/2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori ed all'art. 14 della Direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 (Direttiva sull'ADR per i consumatori); incremento del livello di conoscenza dei diritti dei consumatori, anche mediante la realizzazione di campagne di comunicazione e divulgazione da realizzarsi congiuntamente con l'AGCM, con particolare riferimento alle pratiche commerciali scorrette; specifici programmi di formazione da indirizzare principalmente al personale delle associazioni dei consumatori da realizzare preferibilmente con le associazioni dei consumatori stesse ovvero interventi formativi e informativi nelle materie consumeristiche da realizzare in ambito scolastico in collaborazione con il MIUR.

Il citato articolo 144-bis del Codice del consumo individua nel MISE l'autorità pubblica nazionale competente per

la cooperazione in materia di tutela dei consumatori, le cui funzioni riguardano, tra l'altro, le seguenti materie: garanzia nella vendita dei beni di consumo; credito al consumo; commercio elettronico; contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. L'operatività dei poteri del Ministero dello sviluppo economico viene estesa anche alle infrazioni nazionali lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.

La [direttiva 2013/11/UE](#) persegue l'obiettivo di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno garantendo che i consumatori possano, su base volontaria, presentare reclamo nei confronti di professionisti dinanzi a organismi che offrono procedure indipendenti, imparziali, trasparenti, efficaci, rapide ed eque di risoluzione alternativa delle controversie. La direttiva non pregiudica la legislazione nazionale che prevede l'obbligatorietà di tali procedure, a condizione che tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accedere al sistema giudiziario.

Infine, il [Regolamento \(UE\) n. 524/2013](#) persegue l'obiettivo di contribuire, mediante il raggiungimento di un livello elevato di protezione dei consumatori, al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare della sua dimensione digitale, mettendo a disposizione una piattaforma ODR europea («piattaforma ODR») che agevoli la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale, trasparente, efficace, rapida ed equa delle controversie online tra consumatori e professionisti.

L'**articolo 6, comma 1**, assegna alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica la somma di **5 milioni di euro** al fine di **facilitare l'esercizio dei diritti dei consumatori e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di tutela** previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e dalle altre disposizioni nazionali ed europee, e garantire altresì il supporto e l'assistenza tecnica necessari al MISE e al Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) per la realizzazione di iniziative mirate all'assistenza, all'informazione, alla formazione, all'educazione, a favore dei consumatori ed utenti.

La somma indicata - che sarà così sostenuta: 2 milioni nel 2020 e 3 milioni di euro nel 2021 - è da destinare all'attivazione di interventi riferiti all'intero territorio nazionale da realizzare, preferibilmente in forma aggregata, da parte di associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

Per la realizzazione dei predetti interventi, ai sensi del **comma 2**, la citata Direzione generale, anche sulla base delle indicazioni del CNCU relativamente alle attività di supporto ed assistenza tecnica per le iniziative di competenza del medesimo Consiglio, potrà stipulare una o più convenzioni con l'Unione Italiana delle Camere di commercio (UNIONCAMERE), con l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (IVASS), con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (INVITALIA), con la Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici CONSAP SpA, con l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), con il Ministero della giustizia, ovvero altre autorità, enti ed organismi pubblici o con associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo), con le quali disciplinare gli ambiti di collaborazione, definire il piano delle attività da realizzare, le modalità di liquidazione delle risorse e di rendicontazione delle spese sostenute, nonché la valutazione dei risultati.

La predetta Direzione generale fissa, con propri decreti, i criteri, i termini e le modalità di presentazione e selezione degli interventi presentati, i limiti minimi e massimi del finanziamento per ciascuna iniziativa, nonché le modalità di erogazione delle somme, di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, di rendicontazione e liquidazione delle spese, quelle relative allo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio nonché per la valutazione dei risultati da parte del Ministero.

L'**articolo 7** dispone, al **comma 1**, che per la **copertura** della spesa complessiva di 25 milioni di euro prevista per le iniziative descritte negli articoli precedenti, siano utilizzate le somme di competenza disponibili sul capitolo n. 1650 "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori" secondo l'anno di esigibilità dell'impegno.

Ai sensi del **comma 2**, nei limiti di tali risorse effettivamente disponibili sul predetto capitolo di spesa, con successivi provvedimenti del Direttore generale della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, si **provvede ad attivare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli da 2 a 6** del decreto in esame, tramite la **stipula delle predette convenzioni** o l'**adozione dei decreti attuativi**, mediante l'impegno delle somme, secondo il principio di esigibilità della spesa ai sensi della normativa vigente, tenendo altresì conto, secondo un'attenta **programmazione**, dell'indicazione del **riparto annuale delle risorse** secondo l'**ordine di priorità** dato dalla numerazione degli articoli e, all'interno dello stesso articolo, avuto riguardo alle esigenze rilevate, e compatibilmente con l'effettiva disponibilità di risorse tali da finanziare gli interventi stessi in modo completo o almeno per parti o lotti utilmente individuabili.

Relazioni e pareri allegati

Il provvedimento sottoposto al parere è corredato di una Relazione illustrativa e della Relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati a vantaggio dei consumatori a valere sulle risorse assegnate al capitolo 1650/MISE. In premessa alla relazione sullo stato di attuazione dell'art. 148 della [L. n. 388/2000](#) si

specifica che i dati ivi contenuti sono anche conseguenti alle indicazioni contenute nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari in occasione dell'esame degli schemi di riparto per l'anno 2018 del Fondo in questione.

Si richiama, a tale proposito, il parere espresso dalla X Commissione (Attività produttive) della Camera dei deputati sul DM12 febbraio 2019 (A.G. n. 61: Schema di decreto ministeriale di ripartizione per l'anno 2018 delle disponibilità del "Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori", di cui all'[art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388](#)). In quella sede, la Commissione aveva espresso parere favorevole sul provvedimento, suggerendo, con riferimento agli interventi in favore dei consumatori, di valutare l'opportunità di "individuare misure di intervento più incisive a vantaggio dei consumatori, in coerenza con la linea dell'Esecutivo, nonché di introdurre parametri certi ed oggettivamente misurabili per la verifica, da parte del Ministero, dell'efficacia dei programmi finanziati"; la Commissione aveva altresì suggerito al Ministero di valutare l'opportunità di svolgere un'azione di monitoraggio e vigilanza sullo stato di attuazione delle iniziative concluse o in corso di realizzazione tramite l'invio di una dettagliata relazione alle commissioni parlamentari competenti; nonché di adottare le necessarie iniziative per gli esercizi a venire, finalizzate ad assicurare la piena attuazione dell'articolo 148 della L. n. 388/2000.

Di seguito si dà sinteticamente conto dello stato di attuazione relativo alle annualità **2015, 2016, 2017 e 2018**.

Annualità 2015

Per l'anno 2015, con **D.M. 6 agosto 2015**, sono state individuate, per un costo complessivo pari a 25 milioni di euro (di cui 4.072.212 residui 2014 e 20.927.788 versamenti 2015), le linee di attività come di seguito riportate.

in euro

Iniziative a vantaggio dei consumatori - art. 148 legge n. 388 del 2000	
Iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti. (art. 2)	3.000.000
Iniziative dirette a favorire da parte della DGMCCVNT e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) l'attuazione dei diritti e delle opportunità per i consumatori riconosciuti dalla legislazione nazionale e europea ed a garantire l'adempimento degli obblighi europei in particolare in materia di ADR, ODR e rete ECC NET (art.3)	4.000.000
Iniziative dirette a garantire l'assistenza ai cittadini, consumatori ed utenti nell'esercizio dei loro diritti e nella conoscenza degli strumenti di tutela previsti dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 da realizzare attraverso le associazioni iscritte nell'elenco di cui all' articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (art 4).	4.500.000
Iniziative a supporto dei consumatori e utenti da realizzare per il tramite delle Regioni (art. 5)	10.000.000,00
Iniziative per la restituzione parziale a favore dei beneficiari di somme versate per le cosiddette polizze dormienti (art. 6)	3.500.000,00
TOTALE	25.000.000,00

Annualità 2016

Con D.M. 28 ottobre 2016 (versamenti di residui affluiti nell'anno 2015), sono state individuate le seguenti linee di attività alle quali destinare, complessivamente, 18.879.798,74 euro.

in euro

Iniziative a vantaggio dei consumatori - art. 148 legge n. 388 del 2000	
Iniziative dirette a favorire da parte della DGMCCVNT e del Consiglio nazionale dei consumatori ed utenti (CNCU) l'attuazione dei diritti e delle opportunità per i consumatori riconosciuti dalla legislazione nazionale e europea ed a garantire l'adempimento degli obblighi europei in particolare in materia di ADR, ODR e rete ECC NET (art. 2)	6.000.000,00
Iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti (art.3)	4.000.000,00
Iniziative per la restituzione parziale a favore dei beneficiari di somme versate per le cosiddette polizze dormienti (art 4)	8.879.798,74
TOTALE	18.879.798,74

La Relazione specifica che a fronte all'importo totale di € 18.879.798,74 oggetto di riparto ad opera del predetto D.M. 28 ottobre 2016, per effetto delle variazioni in riduzione operate a parziale copertura degli oneri recati dal [D.L. n. 193/2016](#) (in attuazione 15, comma 2, lettera a), del D.L. stesso), per 1 milione di euro, sono risultati effettivamente disponibili per il finanziamento delle previste linee di attività solo € 17.879.798,74, e, secondo il criterio di priorità previsto nello stesso D.M., la variazione in negativo è stata applicata alla specifica assegnazione di cui all'articolo 4 del D.M.(iniziative per la restituzione parziale a favore dei beneficiari di somme versate per le cosiddette polizze dormienti), che si è pertanto ridotta a euro 7.879.798,74.

Annualità 2017

La gestione dei fondi riassegnati alla fine del 2017 è stata avviata mediante l'adozione del Decreto Ministeriale di riparto 7 febbraio 2018, che ha individuato le seguenti attività, per un costo complessivo pari a 10 milioni di euro (quota parte dei versamenti residui affluiti nell'anno 2016)

in euro

Iniziative a vantaggio dei consumatori - art. 148 legge n. 388 del 2000	
Iniziative dirette a favorire l'attuazione dei diritti e delle opportunità per i consumatori riconosciuti dalla legislazione nazionale e europea, la realizzazione di progetti da parte delle associazioni del CNCU, l'adempimento degli obblighi europei in particolare in materia di ADR, ODR e rete ECC NET (art. 2)	6.700.000
Iniziative a favore dei consumatori ed utenti in materia di trasparenza e comparabilità delle tariffe RC-auto, di antifrode assicurativa, di educazione assicurativa e finanziaria (art.3)	1.300.000
Iniziative in materia di controllo, vigilanza del mercato e tutela dei consumatori e sicurezza dei prodotti (art 4)	2.000.000
TOTALE	10.000.000

Annualità 2018

I fondi, per un totale di **20 milioni di euro**, sono stati riassegnati nell'esercizio 2018 ed impegnati nel mese di dicembre dello stesso anno, sulla base dell'[art. 34 comma 2, della L. n. 196/2009](#) che prevede la possibilità di effettuare impegni nei confronti di amministrazioni pubbliche, nelle more di perfezionamento di atti il cui iter procedurale è legislativamente disciplinato, data l'urgenza di provvedere entro la chiusura dell'esercizio, al fine di evitare la perdita del finanziamento con la conseguente assegnazione all'economie di bilancio.

Con D.M. 12 febbraio 2019, sono state individuate, per un costo complessivo pari a 20 milioni di euro (quota parte dei versamenti residui affluiti nell'anno 2017), le seguenti attività.

in euro

Iniziative a vantaggio dei consumatori - art. 148 legge n. 388 del 2000	
Iniziative a supporto dei consumatori e utenti da realizzare per il tramite delle regioni (art. 2)	10.000.000
Iniziative a favore dei cittadini in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale (art. 3)	1.000.000
Iniziative dirette a favorire l'attuazione dei diritti, delle tutele e delle opportunità per i cittadini consumatori ed utenti riconosciuti dalla legislazione europea, nazionale e regionale (art. 4)	5.500.000
Iniziative per la restituzione parziale a favore dei beneficiari di somme versate per le cosiddette polizze dormienti (art. 5)	3.500.000
TOTALE	20.000.000

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

Senato: Dossier n. 164

Camera: Atti del Governo n. 116

24 settembre 2019

Camera Servizio Studi
Dipartimento Attività Produttive

st_attprod@camera.it - 066760-9574

 CD_attProd

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

AP0115